

Associazione Promozione Sociale OFFICINA LIS APS
Studio, Formazione e Arte in Lingua dei Segni Italiana

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 06/03/2026 alle ore 11:30 presso l'indirizzo di Nettuno (RM) in Via Cervino 2 si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "OFFICINA LIS - Studio, Formazione e Arte in Lingua dei Segni Italiana" con il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale a seguito di richiesta di integrazione/correzione da parte dell'Ufficio RUNTS della Regione Lazio;
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza il presidente dell'associazione il Sig. Mauro landolo e verificata la regolarità dell'assemblea la dichiara aperta e chiama con l'assenso di tutti il Sig. Francesco Avvisati a fungere da segretario.

Il Presidente prende la parola e informa i presenti che l'**Ufficio Regionale RUNTS** ha trasmesso una richiesta di integrazione/correzione dello statuto ai fini della conformità alle disposizioni del **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)**.

Si rende pertanto necessario procedere alla modifica dello Statuto secondo le seguenti indicazioni:

- aggiornamento dell'articolo dedicato alle attività di interesse generale conformemente all'art. 5 del d.lgs. 117/2017
- inserimento della clausola obbligatoria di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione
- eliminazione o revisione delle attività non ammesse dalla normativa.

Il Presidente presenta ai soci la nuova versione dello Statuto redatta in forma aggiornata e conforme alla legge.

L'assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione così come presentato e allegato al presente verbale e di autorizzare il Presidente a depositare lo Statuto presso l'Agenzia delle entrate per la registrazione, trasmettere la documentazione richiesta sulla piattaforma RUNTS e compiere ogni ulteriore adempimento necessario.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 13:00.

Il Segretario

Francesco Avvisati



Officina LIS
STUDIO, FORMAZIONE E ARTE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
VIA CERVINO, 2 00048 NETTUNO (RM)
CF/PI 13472541005

Il Presidente

Mauro landolo



STATUTO
OFFICINA LIS APS - Studio, Formazione e Arte in Lingua dei Segni Italiana

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "OFFICINA LIS - Studio, Formazione e Arte in Lingua dei Segni Italiana". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare, in forma abbreviata anche "OFFICINA LIS APS". L'Associazione è apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Cervino, 2, nel Comune di Nettuno. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'Associazione, senza scopo di lucro e ispirata ai principi di solidarietà e inclusione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- promuove la diffusione, tutela e conoscenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS);
- favorisce la piena inclusione delle persone sorde nella vita sociale, culturale ed educativa;
- promuove l'inclusione e il sostegno educativo, sociale, relazionale ed espressivo di bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo o altre difficoltà in età evolutiva, favorendo autonomia e pari opportunità;
- sostiene il benessere sociale, psicologico ed emotivo di individui, famiglie e comunità;
- promuove attività artistiche, culturali e ricreative per ridurre le barriere comunicative e favorire la partecipazione;
- favorisce la partecipazione attiva, il volontariato e l'incontro tra persone sorde e udenti.

ART. 6

(Attività di interesse generale)

ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017

Per realizzare le finalità statutarie, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale

(lett. d)

Comprendono:

- corsi, laboratori e percorsi formativi in LIS;
- attività didattiche, espressive, creative e linguistiche;
- laboratori scolastici ed extrascolastici;
- progetti educativi per bambini, ragazzi e famiglie;
- formazione per docenti, educatori e operatori sociali;
- attività di alfabetizzazione e potenziamento delle abilità comunicative.

2. Interventi e servizi sociali

(lett. a)

Comprendono:

- attività di inclusione per persone sorde e con disabilità;
- supporto alla comunicazione tramite LIS;
- sostegno socio-educativo per famiglie e minori;
- programmi individuali e di gruppo per lo sviluppo sociale e relazionale;
- iniziative per bisogni educativi speciali.

3. Prestazioni socio-sanitarie

(lett. c)

Comprendono:

- mediazione comunicativa in LIS in contesti sanitari;
- collaborazioni con strutture socio-sanitarie;
- attività orientate al benessere emotivo e psicologico.

4. Attività culturali, artistiche e creative

(lett. k)

Comprendono:

- laboratori artistici, musicali e teatrali;
- creazione e promozione di opere culturali accessibili;
- organizzazione di spettacoli, performance, mostre ed eventi culturali;
- iniziative per la valorizzazione della LIS e dell'inclusione.

5. Attività ricreative e culturali di interesse sociale

(lett. t)

Comprendono:

- attività ricreative inclusive;
- iniziative di aggregazione sociale per la comunità sorda e udente;
- programmi di benessere emotivo, socializzazione e sviluppo personale;
- attività inclusive rivolte a persone fragili o con difficoltà.

6. Interventi per l'inclusione e la partecipazione sociale

(lett. i)

Comprendono:

- attività per l'inclusione di minori con disturbi in età evolutiva;
- percorsi di autonomia personale;
- iniziative di sostegno emotivo, relazionale e comportamentale;
- programmi per il benessere individuale e familiare.

7. Centri estivi e attività educative per minori

(lett. d – i – t)

Comprendono:

- centri estivi con finalità educative e inclusive;
- attività ludico-creative non commerciali;
- laboratori artistici, linguistici, motori, culturali;
- programmi per socializzazione, autonomia e integrazione.

8. Collaborazione con enti pubblici e privati

(coerente con lett. a, d, i, k, t)

Comprende:

- coprogettazione di interventi educativi, culturali e sociali;
- collaborazione con scuole, enti locali, servizi sociali e istituzioni;
- partecipazione a reti territoriali.

ART. 7

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e dura in carica per n. 5 Anni. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Fonozia	
N.	223
Serie	3
Data	11/3/26
REGISTRATO CON EURO	
L-58-105	
IL DIRETTORE	